

della legge elettorale, e questo potere legislativo deve essere quello che è stabilito dal protocollo. (Sten. In.)

**BIXIO** risponde che il protocollo non fece che fissare le basi e le norme organiche della legge, perchè il più importante è veramente che tra l'un paese e l'altro non vi possano essere differenze sostanziali nelle elezioni; che queste basi vogliono essere religiosamente rispettate e non poste in pericolo di venir offese da una votazione che riguardi anche soltanto le forme o le disposizioni disciplinari della legge: che a questo saviamente provvede la proposta Cadorna, la quale però sembragli la migliore e l'unica accettabile.

**FERRARIS** vuol egli pure fedelmente osservare le norme fondamentali pattuite nel protocollo; ma vuole a un tempo che vengano contemperate con esse pur quelle che devono servire alla formazione della nostra legge, e che questa non aggravi, nè tolga, e insieme per amore del protocollo non pregiudichi alle molte questioni che si sono sollevate. Ora, tanto l'emendamento Ricci, quanto la proposizione Cadorna non soddisfano a questa necessità; il primo tacendo affatto, come già si osservò, di cose essenziali; e l'altra recando pregiudizio, come egualmente si è notato, a parecchie delle questioni sin qui dibattute. Il meglio adunque è rimandare il progetto alla Commissione, affinchè giovandosi delle nostre discussioni, vegga di conciliare le discrepanze senza essere infedele al protocollo.

**RATTAZZI** *relat.* risponde che questo ha già fatto la Commissione presentando il suo progetto, il quale, non v'ha dubbio, concorda pienamente col protocollo. Essa si è poi accostata alla proposizione Cadorna, persuasa com'era, che questa, mantenute ferme le basi già da lei e dal protocollo segnate, non mirava ad altro che ad accelerare la discussione e a porre in maggior luce le questioni, affinchè avuta la preferenza quelle che veramente riguardano la sostanza, si rimettessero a miglior tempo le altre di pura forma od esecuzione. Del resto, gl'inconvenienti di cui il deputato Ferraris appunta e la proposizione Cadorna e il progetto della Commissione, a questa non isfuggirono certamente; ma postili a paragone con altri che altrimenti si sarebbero incontrati, e trovati minori di molto, credette di non doverne far caso più che tanto, e di proporre nonostante il suo progetto, pronta non a dissimularli, ma a dimostrarli o inevitabili, o per certo minori di tutti gli altri.

**ARNULFO** presenta un nuovo emendamento così concepito:

« Che si rimandi il progetto di legge alla Commissione, affinchè fatto caso delle nozioni che già somministrò la discussione, altro progetto formoli che contenga tutte le basi della legge elettorale, ommesse le sole disposizioni regolamentarie. »

(Appoggiato, il proponente lo svolge).

**CADORNA** vi rinviene una difficoltà: Come potrà ella la Commissione far caso delle nozioni che sin qui può averle somministrato la Camera, se questa non ha ancora manifestata la propria opinione sopra veruna delle questioni che rimangono ancora a discutersi? Nè d'altronde con questo emendamento si preclude la via ad altri che gli possono tener dietro; e così saremo sempre da capo.

**MOLTI DEPUTATI** domandano la chiusura della discussione sull'emendamento Arnulfo.

**IL PRESIDENTE** la pone ai voti.

(È adottata).

Pone quindi ai voti lo stesso emendamento.

(È rigettato).

Mette ai voti in appresso per la priorità da accordarsi all'e-

mendamento del ministro dell'interno, ovvero alla proposizione Cadorna.

(È accordata a quest'ultima).

Si passa alla discussione sull'art. 7, come è formulato nella surriferita proposizione.

**GALVAGNO** vi presenta un emendamento concepito nei termini seguenti:

« La legge elettorale per l'Assemblea Costituente sarà formata dal Parlamento, e promulgata entro un mese dalla sanzione della presente legge. »

**SINEO** vi si oppone, e domanda la questione pregiudiziale, atteso che tale emendamento sia contrario ai precedenti articoli della legge, che ammettono un distinto potere legislativo tra noi e i Lombardi.

**CASSINIS** è pel contrario. d'avviso che si possa e si debba, non avendo noi altro obbligo che quello di osservare il protocollo e di formare una legge in sua conformità; la quale legge, postochè la Lombardia non ha ora alcun potere legislativo, non v'ha dubbio che sia comune a tutti e due i paesi. Nè l'art. 6 della presente legge offende menomamente questo principio, perocchè in esso si parla di leggi di governo, d'amministrazione, di leggi future e possibili, non già della legge elettorale che già si sapeva doversi formare: e sarebbe d'altronde assurdo il voler fare che una sola e comune Costituente abbia ad essere composta di membri eletti con due distinte leggi.

**RATTAZZI** *relatore* osserva che niuno fondatamente può dire che in Lombardia non v'abbia alcun potere legislativo, dopo che la presente legge le ha guarentito una Consulta, colla quale il Governo nostro è tenuto a concertarsi per formare e promulgare le leggi. Nel protocollo d'altronde si pattuisce bensì che una legge elettorale si debba formare, ma non vi si dice che la si debba formare dal solo Parlamento Sardo: quindi noi non vorremmo metterci al rischio di contravvenire ai patti stabiliti; tanto più che quando si osservino strettamente le norme fondamentali segnate in esso protocollo, non importa che le leggi elettorali siano piuttosto due che una: differenza sostanziale nè vi sarà, nè vi potrà essere.

**CASSINIS** gli fa in riscontro notare, che a chi ben guardi nel protocollo, s'offrirà agevolmente la convinzione che in esso si tratta di potere esecutivo e non di legislativo; che per questo appunto si vollero dal Governo provvisorio segnate le basi fondamentali della nuova legge elettorale; le quali quando tutti consentiamo di volere mantenere intatte, non si ha da pretendere che con pericolo di disunione e con niun vantaggio de' Lombardi si formino due distinte leggi.

**PESCATORE** soggiunge esser evidente che, dal momento che proclamata l'unione cessava di sua natura il potere legislativo di Lombardia, e rimaneva il solo esecutivo, esser evidente che niun'altra cosa potevano i delegati Lombardi pattuire nel protocollo fuorchè le basi della legge. Questo hanno fatto, e non lasciarono nemmeno sospetto che di più si volesse dal loro paese.

**FARINA P.** osserva che è appunto perchè il protocollo ne tace, che si deve credere che la Lombardia abbia inteso di riservarsi il diritto di formare una sua propria legge elettorale: altrimenti così come vi sono in esso fissate le basi, sarebbero pur scritto che anche il resto della legge si rimetteva al Governo nostro.

**BUFFA** crede che una sola ragione basterebbe a convincerci che da noi non si possa imporre la legge elettorale ai Lombardi, malgrado che non ci scostiamo punto dalle norme stabilite; ed è questa, che i Lombardi si sono guarentito un potere legislativo nella loro Consulta; che se la cosa fosse al-